Associazione ITALIA SOLARE ETS

AUDIZIONE PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE VIII (AMBIENTE) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

su

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2413, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2018/2001, IL REGOLAMENTO (UE) 2018/ 1999 E LA DIRETTIVA N. 98/70/CE PER QUANTO RIGUARDA LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA (UE) 2015/652 (ATTO 324)

28 ottobre 2025

Signori Presidenti, Onorevoli Deputati,

vi ringraziamo molto per questa audizione, che ci offre l'opportunità di sottoporvi alcune considerazioni su uno schema di decreto legislativo di significativa importanza per il nostro settore.

Prima, però, ci permettiamo due parole per ricordare che cosa è la nostra associazione.

ITALIA SOLARE è un ente del terzo settore operante a sostegno della diffusione del fotovoltaico, con circa 1500 associati, tra i quali operatori del settore attivi sui diversi elementi della filiera del fotovoltaico, compresi progettazione, costruzione ed esercizio di impianti di piccola taglia per famiglie, di media taglia per le imprese e di grande taglia in parallelo con la rete elettrica.

È dunque del tutto evidente il nostro interesse per il provvedimento.

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame attua, in realtà, solo alcune disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 in quanto altre parti rilevanti per il settore delle rinnovabili sono state recepite in altri provvedimenti. Tra le norme già recepite rammentiamo quella sulle zone di accelerazione, che sono una parte delle aree idonee, e sulle aree idonee si è ancora in attesa di un intervento risolutivo dei problemi sollevati da alcune sentenze del tribunale amministrativo del Lazio.

Commenti e proposte

Ciò premesso, nello schema di decreto legislativo in esame ci sembrano di rilievo per il settore fotovoltaico le disposizioni di seguito richiamate, riguardo alle quali aggiungiamo alcuni commenti e qualche proposta.

- *Art. 10* in tema di rafforzamento delle previsioni di uso di fonti rinnovabili negli edifici, estese anche al caso di interventi di ristrutturazione di un impianto termico. Apprezziamo questa previsione, perché consente di valorizzare le fonti rinnovabili negli edifici anche in caso di ristrutturazione dell'impianto termico, i cui consumi concorrono in modo rilevante ai consumi degli edifici. A nostro parere, però, la modifica apportata dalla lettera a) è equivoca perché l'inciso "ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili" potrebbe essere riferito anche agli interventi su edifici nuovi e alle ristrutturazioni rilevanti, già disciplinate adeguatamente. Chiediamo che si chiarisca che il medesimo inciso è riferito al solo caso di interventi di ristrutturazione di impianto termico.

- *Art. 22* sulla garanzia di origine: attiriamo in particolare l'attenzione sulla lettera b): è assai rilevante che per gli impianti di potenza inferiore a 50 kW o facenti parte di una Cer i corrispettivi siano ridotti, ma suggeriamo di precisare che devono essere ridotti in misura tale da rendere oggettivamente interessante e conveniente acquisire la garanzia di origine, tenuto conto del valore economico delle stesse garanzie di origine, cosa che attualmente non accade. Ci permettiamo anche di suggerire che, negli stessi casi e almeno per qualche anno, la garanzia di origine sia resa disponibile al produttore anche laddove gli impianti beneficino di meccanismi di sostegno, in modo da favorire una più ampia consapevolezza della convenienza e importanza di un più diffuso impiego delle fonti rinnovabili.
- Art. 24 in materia di monitoraggio, che assegna al Gse nuovi compiti, incluso quello di fornire un quadro anche sulle barriere che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi, comprese le barriere inerenti i regimi amministrativi per le autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili: ci sembra opportuno che si aggiunga "sentite le principali associazioni di settore".

- *Art. 25* riguardo a modifica e integrazioni alle procedure di calcolo degli obiettivi: laddove, nell'allegato I al decreto legislativo 199/2021, si inserisce la nuova sezione D relativa all'obiettivo di energia rinnovabile negli edifici, al numero 1 si conteggia "l'energia rinnovabile prodotta negli edifici e nelle loro vicinanze": suggeriamo di chiarire cosa si intende per "loro vicinanze".

- *Art. 26* che modifica l'allegato III del decreto legislativo 199/2021. In proposito, suggeriamo di aggiungere una ulteriore modifica, relativa alla potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze in caso di nuovi edifici o edifici esistenti interessati a interventi di ristrutturazione. A nostro parere, sarebbe questa l'occasione per innalzare il livello della potenza da installare. Ciò in quanto il calcolo della potenza da installare è parametrato alla superficie in pianta dell'edificio, ma non tiene conto dell'efficienza dei moduli fotovoltaici, in questi ultimi anni sensibilmente aumentato: per cui, a parità di area impegnata dai

moduli, la potenza potrebbe essere incrementata di almeno il 20-30%, per di più senza costi aggiuntivi in quanto i costi dei moduli fotovoltaici è nel frattempo parimenti diminuito. La nostra proposta può essere realizzata introducendo, nel paragrafo 3 dell'allegato III, un innalzamento dei due valori del parametro k, portandoli da 0,025 a 0,03 (per interventi su edifici esistenti) e da 0,05 a 0,06 (per nuovi edifici).

- *Artt. 34 e 35*: l'articolo 34 prevede un decreto Mase per i sistemi di certificazione di installatori e progettisti, compresi gli installatori di sistemi solari fotovoltaici (incluso lo stoccaggio) e che, inoltre, amplia il programma nazionale di formazione previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 102/2014 anche a programmi di formazione sul fotovoltaico. L'Art. 35 interviene sull'allegato 4 al decreto legislativo 28/2011, finalizzandolo non solo alla certificazione ma anche alla formazione degli installatori. A proposito di questi due articoli, segnaliamo l'urgenza di formare adeguatamente e in numero congruo operatori, installatori e tecnici del fotovoltaico, che le aziende del settore faticano a trovare. Auspichiamo che nei due articoli siano introdotte previsioni periodicità minime dei corsi di formazione e un adeguato dimensionamento dei corsi per le varie categorie di installatori, da definire consultando le associazioni rappresentative dei settori interessati.